

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Nepi – Liquidazione uso civico di legnatico su terreni di proprietà della ditta **Ridolfi Bruno e Amendola Alfredo**.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTE la circolare della Direzione Agenzia del Territorio del 26/02/2004, n. 2 e la successiva Risoluzione n. 1/2005- Prot. n. 18288 dell’Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 17 gennaio 1995, i sigg. Ridolfi Bruno e Amendola Alfredo hanno presentato istanza di liquidazione di uso civico di spigare gravante sul terreno di loro proprietà sito in Comune di Nepi e distinto in Catasto del Comune medesimo al foglio 33 particelle n. 331-221 - 156 di Ha 00.24.21;
- è stato redatto dal P.A. Alebardi Alessandro, perito demaniale del Comune di Nepi, il relativo progetto di liquidazione di uso civico di spigare, depositato alla Direzione Regionale Agricoltura in data 20.05.2002;
- in data 06/11/2002 – prot. n.11297/11/8 il predetto progetto è stato inviato al Comune interessato, dalla Direzione regionale Agricoltura, al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all’albo pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;
- gli atti sono stati depositati presso la Segreteria e pubblicati all’Albo Pretorio a decorrere dal 26/11/2002 al 26/12/2002;
- l’atto di notifica, relativo alla pubblicazione degli atti istruttori del progetto di liquidazione degli usi civici è stato regolarmente consegnato agli interessati;

VISTA la dichiarazione del Sindaco del Comune di Nepi del 19/03/2003 dalla quale emerge che nei termini prescritti, avverso il progetto di liquidazione, non sono state presentate opposizioni o osservazioni;

CONSIDERATO, pertanto che sussistono tutte le condizioni per autorizzare la liquidazione di uso civico di spigare sul terreno di proprietà della ditta come sopra individuata;

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali, vanno poste a carico di parte privata;

D E T E R M I N A

Di liquidare l'uso civico di spigare gravante sul terreno privato descritto nell'elenco che segue e sito nel Comune di Nepi, relativo al progetto redatto dal perito demaniale, P.A. Alebardi Alessandro, a favore della ditta come di seguito individuata:

DITTA	DATI CATASTALI		SUPERFICIE TERRENO Ha	CANONE ANNUO €	CAPITALE AFFRANCAZ. €
	FG.	PART.			
RIDOLFI Bruno nato a Roma il 01/08/1936 C.F. RDLBRN36M01H501K AMENDOLA ALFREDO, nato Fiumefreddo Bruzio (CS) il 30/03/1940 C.F: MNDLRD40C30D264D	33	156-221-331	0.24.21	2,88	57,62

Pertanto il terreno di cui sopra viene affrancato dall'uso civico di spigare mediante l'imposizione del canone annuo di natura enfiteutica di € 2,88 (due/88), e del corrispondente capitale di affrancazione pari ad € 57,62 (cinquantasette/62).

L'imposta fondiaria, da stabilirsi dal competente ufficio, passa a carico della ditta di cui all'elenco che precede.

Le spese di istruttoria e peritali nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il Comune di Nepi dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli Uffici competenti.

In caso di affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica il relativo capitale versato dalle ditte dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Nepi e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinato, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2005 n. 6.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente in materia e territorio nei modi e termini previsti dalla legge.

La presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Guido Magrini)